

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLE RELATIVA TASSA**

SOMMARIO

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 4 Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art. 5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 7 Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 8 Decadenza della concessione
- Art. 9 Revoca della concessione
- Art. 10 Rinnovo delle concessioni
- Art. 11 Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali
- Art. 12 Occupazioni d'urgenza

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 13 Disposizioni generali
- Art. 14 Graduazione della tassa – Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art. 15 Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 16 Misurazione dell'area occupata – criteri
- Art. 17 Tariffe
- Art. 18 Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 19 Esenzioni
- Art. 20 Esclusioni
- Art. 21 Denuncia e versamento della tassa
- Art. 22 Riscossione mediante convenzione per occupazione temporanea
- Art. 23 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

CAPO III

SANZIONI – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 23 Sanzioni
- Art. 24 Norme finali
- Art. 25 Entrata in vigore

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art.2

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito di rilascio di un atto di autorizzazione, sono temporanee.

Coloro, che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano il tempo necessario per la consegna della merce non debbono chiedere il permesso di occupazione; la sosta non può prolungarsi per più di un'ora nello stesso punto e, in ogni caso, tra un punto e l'altro della sosta, debbono intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale, la domanda deve contenere:

- le generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente;
- il motivo e oggetto dell'occupazione;

- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno dal quale si evinca quale sia lo spazio o l'area richiesta che si intende occupare e la relativa consistenza.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione, ovvero la titolarità della concessione in scadenza, costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati nell'art. 7 della L. 241/90, a rendere noto l'avvio del procedimento.

In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione o di autorizzazione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata, l'importo della tassa dovuta.

Le concessioni e le autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quello di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa, nonché da quelle regolamentari locali.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie, e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;

L'autorizzazione all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ha, di norma, validità di un anno. Il competente ufficio accorderà nulla osta all'occupazione indicando sull'autorizzazione i periodi in cui potrà avere luogo, tenuto conto delle esigenze di viabilità o di particolari ragioni di pubblico interesse.

La determinazione della tassa avverrà di volta in volta, riferita autonomamente a ciascun periodo di occupazione, senza possibilità di cumulare i diversi periodi al fine dell'applicazione degli eventuali abbattimenti.

Il pagamento della tassa dovrà avvenire al momento del rilascio della autorizzazione o concessione.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6 **Prescrizioni per le occupazioni**

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

È vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne il ripristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione, ragguagliata al costo presunto dei lavori di risistemazione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7

Divieto temporaneo di occupazione

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità ed ogni qualvolta il verificarsi di particolari esigenze o ragioni di pubblico interesse lo richiedano.

Art. 8

Decadenza della concessione

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per la occupazione del suolo pubblico;
- violazione agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Art. 9

Revoca della concessione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10

Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 60 giorni prima della scadenza. In caso di più richieste viene data precedenza al titolare della concessione in scadenza.

Art. 11

Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo

termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Art. 12 **Occupazioni d'urgenza**

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata prima di aver conseguito il formale provvedimento, che viene rilasciato in sanatoria.

In tal caso l'interessato, oltre alla domanda di autorizzazione, deve dare immediata comunicazione dell'occupazione agli uffici competenti a mezzo telegramma o fax.

Relativamente alle misure da adottare in materia di circolazione, si rinvia a quanto disposto dall'art. 30 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 13

Disposizioni generali.

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modifiche ed integrazioni, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow – windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Ai fini dell'applicazione della tassa sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da lastroni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Per tale fattispecie la tassa viene determinata con riferimento alla superficie in mq. occupata, così come risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del manufatto o del marciapiede.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi cosiddetti “ a raso” fatto salvo il caso in cui, su richiesta dei proprietari degli accessi medesimi e tenuto conto delle concrete esigenze di viabilità, il Comune, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, abbia vietato la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi in questione per una superficie massima di 10 metri quadrati.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 metri quadrati; la superficie eventualmente eccedente è calcolata al 10 per cento.

La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta in qualsiasi momento mediante il versamento di una somma pari a 20 annualità del tributo; l'affrancazione suddetta rimane legata all'immobile, indipendentemente dal cambio di proprietà.

I contribuenti che non abbiano interesse all'utilizzo del passo carrabile possono ottenerne l'abolizione tramite apposita domanda al Comune, con spese di ripristino a proprio carico.

Art. 14

Graduazione della tassa.

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 13 sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1° categoria:

BAVENO:

VICOLO ADAMI – PIAZZA D. ALIGHIERI – VICOLO DELL'ARCO – VIA B. M. ROMANICO – VIA CAVE OLTREFIUME (limitatamente dal sotto passo FF.SS alla statale) – PIAZZA CHIESA – VIA NICOLA DELLA CASA – VIA EDELWEISS – CORSO GARIBALDI (S. S.) – VICOLO GIARDINI – VIA GRAMSCI – VIA LIBERAZIONE – VIA LIBERTA' – LARGO LOCATELLI – VIA MARGARITIS – PIAZZA MATTEOTTI – VIA MILANO – VIA MONTE GRAPPA – STR. Nazionale SEMPIONE OLTREFIUME (S. S.) – VIA OLMO – VIA OLTREFIUME (limitatamente tratto S. Statale – FF. SS.) – VIA PIAVE – VIA PASSERELLA – PIAZZA IV NOVEMBRE – VIA REPUBBLICA – VIALE ROMA – VIA SEMPIONE (S. S.) – VIA STAZIONE – VIA TORINO – VIALE DELLA VITTORIA (S. S.) – VIA OTTINETTI – PIAZZA MARINAI D'ITALIA.

FERIOLO:

VIA CARDINI – VIA CARETTO – STRADA CAVALLI – (limitatamente dal sovrappasso FF.SS. alla Str. Statale) – VIA DELLA CHIESA – VIA GAVAGGI (limitatamente da Via Caretto al Sovrappasso di Via 42 Martiri) – VIA LAGO (limitatamente al tratto da via Verdi a Str. Statale) – VIA MAMELI (limitatamente da Via verdi alla Str. Statale) – VIA MAZZINI – VIA NAZIONALE (S. S.) – STR. NAZ. SEMPIONE (S. S.) – VIA 42 MARTIRI (S. S.) – VIA REPUBBLICA DELL'OSSOLA – VIA SAN CARLO – VIA VERDI.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2° categoria :

Tutte le restanti zone, strade vie e piazze, del territorio comunale non incluse nella 1° categoria.

Art. 15

Criteri per la determinazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. lgs. 507/1993, e successive modifiche ed integrazioni, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 16

Misurazione dell'area occupata – criteri

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 17

Tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 14 e sono allegate al presente regolamento.

Le tariffe predette sono fissate nell'ambito della classe V – cui appartiene il Comune di Baveno ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Le stesse possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31 Ottobre dell'anno antecedente a quello di applicazione.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 14, in rapporto alla durata delle occupazioni.

Per le occupazioni temporanee della durata non inferiore ai quindici giorni, su base annua, la tariffa giornaliera è ridotta del 20 per cento. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e contemplate dall'art. 18 del presente regolamento.

Art. 18

Maggiorazioni e riduzioni

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, per una profondità non inferiore, comunque, a metri lineari 2.50, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta del 40% - art. 44 comma 8;
- b) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta del 60% - art. 44 comma 9,
- c) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30% - art. 44 comma 10;
- d) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 50% – art. 45 comma 4;
- e) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è ridotta al 30% – art. 45 comma 6;
- f) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%; art. 45 comma 6 bis;

- g) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80% - art. 45 comma 5;
- h) per le occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo ai fini dell'art. 46 (con condutture, impianti in genere ecc.) poste in essere con le installazioni di cui alla precedente lettera g), le tariffe sono ridotte del 50% – art. 45 comma 5,
- i) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono ridotte del 50%, esclusi gli esercizi commerciali ai quali si applica la tariffa ordinaria di cui alla lettera a) della tabella per le occupazioni temporanee – art. 45 comma 5;
- j) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificassero con carattere ricorrente, per le quali è disposta la riscossione mediante convenzione, la tariffa è ridotta del 50% – art. 45 comma 8;
- m) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80% – art. 45 comma 7;
- n) per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46, comma 1, del D. Leg.vo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, la tassa annuale è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, ed è graduata e fissata nei valori specifici nell'allegato prospetto delle tariffe;
- o) per le occupazioni con seggiovie e funivie di cui all'art. 47, comma 3 del D. Leg.vo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, la tassa annua è dovuta fino ad un massimo di cinque Km. lineari ed è graduata e fissata nei valori specificati nell'allegato prospetto delle tariffe; parimenti, nel predetto allegato prospetto delle tariffe sono fissate le maggiorazioni applicate per ogni Km. Lineare e per ogni frazione superiore ai 5 Km. Lineari.
- p) la costruzione di gallerie sotterranee effettuata dal Comune per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti comporta il pagamento, in aggiunta alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Leg.vo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, (ed indicate nella lettera "h" della tabella tariffe) di un contributo una tantum che non può superare, nel massimo, il contributo del 50% delle spese di costruzione riferite a tali costruzioni – art. 47 comma 4,
- q) Per le occupazioni aventi carattere temporaneo del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 del D. Leg.vo 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, la tassa è determinata in misura forfettaria in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio ed è graduata e fissata nei valori specificati nell'allegato prospetto delle tariffe con le seguenti maggiorazioni: art. 47 comma 5:
 - 1) occupazioni di durata non superiore a 30 giorni; superiore ad un Km. lineare, la tassa è maggiorata del 50 per cento;
 - 2) occupazioni di durata da 31 a 90 giorni; la tassa di cui al punto 1 è maggiorata del 30 per cento, sia essa inferiore, uguale o superiore ad un Km. lineare;
 - 3) occupazioni di durata da 91 a 180 giorni; la tassa di cui punto 1 è maggiorata del 50 per cento, sia essa inferiore, uguale o superiore ad un Km. lineare;

- 4) occupazioni di durata superiore a 180 giorni, la tassa di cui al punto 1 è maggiorata del 100 per cento, sia essa inferiore, uguale o superiore ad un Km. lineare.
- r) per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento – art. 42 comma 2;
- s) per le occupazioni del suolo e sottosuolo per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante di cui all'art. 48, commi 1 –3 – 5 , del D. Leg.vo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, la tassa è applicata e graduata secondo i valori espressi nel citato allegato prospetto delle tariffe.
- t) Per le occupazioni del suolo e soprassuolo per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi di cui all'art. 48, comma 7 la tassa annuale è determinata nella misura minima consentita.

Art. 19 Esenzioni

Si applicano le esenzioni previste dall'art. 49 del D. Leg.vo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20 Esclusioni

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili, infissi di carattere stabile, nonché alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, al Demanio dello Stato e delle Provincie.

Art. 21 Denuncia e versamento della Tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi e quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune o al concessionario del servizio, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun preventivo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 22

Riscossione mediante convenzione: occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione anticipata mediante convenzione.

La convenzione ha lo scopo di disciplinare:

- a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per l'intera durata della autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal Comune.

Il pagamento della tassa deve avvenire in via anticipata, non oltre la scadenza convenuta. I versamenti saranno mensili anticipati per concessioni od autorizzazioni inferiori a tre mesi.

I versamenti saranno trimestrali anticipati per autorizzazioni per periodi eccedenti.

- b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo articolo 30, che consegue altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;
- c) la recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.

Nell'atto di convenzione è fatta espressa menzione delle norme che la regolano.

La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal Concessionario del servizio e dallo stessi messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio;

L'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Art. 23

Accertamenti. Rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, negli stessi modi e termini, separatamente per ciascun anno.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28.01.1988, n. 43 e s.m.i. in unica soluzione.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

C A P O III

SANZIONI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24

Sanzioni

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al cento per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 18, primo comma, del presente regolamento le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al cinquanta per cento ed al dieci per cento.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 N. 383 (e successive modificazioni), DELLA l. 24/11/1981 N. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30/04/1992 N. 285 (e successive modificazioni).

Con decorrenza 01.04.1998 entrano in vigore le sanzioni previste dai D.Leg.vi 472 e 473 del 18.12.1997 adottate con deliberazione del C.C. n' 26 del 19.05.1998.

Art. 25

Norme finali

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 46 del p ottobre 1952 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Art. 26
Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 08/06/1990 n. 142, è pubblicato all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e produce i propri effetti dal 1° gennaio 1994, così come previsto dall'art. 56, comma 2 del D. Leg.vo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto espressamente previsto in relazione a particolari fattispecie delle disposizioni transitorie di cui all'art. 56 del sopra citato decreto.

IL PRESENTE REGOLAMENTO, E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N' 12 IN DATA 24.05.1994, ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, DIVENUTA ESECUTIVA IL 22.06.1994.
MODIFICATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N' 7 DEL 26.02.2001.

IN VIGORE DAL 01.01.1994

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

T A R I F F E

DEL COMUNE DI BAVENO CLASSIFICATO NELLA V° CLASSE AGLI
EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA.

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.1991 N' 4510 ABITANTI.

.....omissis.....

**Per le tariffe e la loro classificazione si rimanda alla deliberazione della Giunta
Comunale adottata annualmente.**